



Spettabile
Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico
Piazza Cavour 5
20121, MILANO

Alla cortese attenzione di:

Ing. Guido Bortoni
Presidente AEEGSI
presidenza@autorita.energia.it

Dott. Alberto Biancardi
Componente Collegio AEEGSI

Dott. Luigi Carbone
Componente Collegio AEEGSI

Dott. Rocco Colicchio
Componente Collegio AEEGSI

Prof.ssa Valeria Termini
Componente Collegio AEEGSI

ufficioSOC@autorita.energia.it

Roma, 14 aprile 2015

Oggetto: Proposta assoRinnovabili e ANEV per la regolamentazione della disciplina degli sbilanciamenti per fonti rinnovabili non programmabili.

Gentili Signori,

ringraziando per l'incontro e l'occasione di confronto dell'11 febbraio u.s., le scriventi Associazioni affidano alle presenti note le proprie proposte per la regolamentazione della disciplina degli sbilanciamenti per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili.

Preliminarmente, riteniamo utile ripercorrere brevemente i tratti salienti dell'evoluzione della disciplina, evidenziandone i principi cardine individuati dal Consiglio di Stato, ai quali la proposta delle Associazioni si ispira.

1. La Deliberazione 281/2012/R/efr e il contenzioso

Come noto, la Deliberazione 281/2012/R/efr (che recava la precedente disciplina sugli sbilanciamenti) è stata definitivamente annullata dal **Consiglio di Stato** che, confermando la sentenza del TAR Lombardia –

Milano, pronunciata sui ricorsi proposti da assoRinnovabili e ANEV e da diversi operatori del settore **ha statuito:**

- che "... **la previsione di energia immessa in rete [dalle FRNP] non può raggiungere lo stesso livello di precisione delle fonti programmabili**";

- che "**l'imposizione di tali costi [di sbilanciamento] deve tenere conto della peculiarità della fonte**"

e che le **franchigie**, per elidere la disparità di trattamento rispetto alle fonti completamente programmabili, devono essere "**differenziate in ragione della tipologia di fonte**".

2. La Deliberazione 522/2014/R/eel

Con la successiva Deliberazione 522/2014/R/eel, pubblicata a seguito di consultazione (avviata con DCO 302/2014/R/eel), l'AEEGSI ha introdotto una nuova disciplina che prevede:

- **a regime: l'eliminazione delle franchigie** e l'introduzione di un sistema di "**bande**" differenziate per fonte (eolico 49%, fotovoltaico 31%, idroelettrico ad acqua fluente 8%, altre rinnovabili non programmabili, per lo più geotermiche 1,5%) all'interno delle quali viene applicato un corrispettivo unitario, al fine di allocare ai rispettivi utenti del dispacciamento la parte degli effetti degli sbilanciamenti all'interno della banda stessa. Al di fuori delle bande, l'energia derivante dallo sbilanciamento sarà valorizzata con le medesime modalità con cui attualmente vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione non abilitate. In alternativa, gli utenti del dispacciamento possono scegliere **l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento senza banda, calcolati** sempre sulla base della **disciplina** relativa agli **impianti programmabili** non abilitati;

- **per quanto concerne il progresso** (dal 1° gennaio 2013 - data di entrata in vigore della Deliberazione 281/2012/R/efr - al 31 dicembre 2014): **l'applicazione** dei corrispettivi di sbilanciamento, come inizialmente definiti dalla **Deliberazione 111/06**, ossia nella versione antecedente alla Deliberazione 281/2012/R/efr successivamente annullata.

3. La posizione di assoRinnovabili e ANEV.

Dopo due gradi di giudizio, in cui la Giustizia Amministrativa ha dato ragione agli operatori e alle Associazioni, **la nuova disciplina degli sbilanciamenti è ancora una volta penalizzante per i produttori di energia da FRNP e possono essere individuati spunti di miglioramento.**

La **Deliberazione 522/2014/R/eel**, infatti, se da un lato, introduce la differenziazione delle fonti, dall'altro, **elimina le franchigie**, atteso che, all'interno delle singole "bande", viene comunque applicato un corrispettivo unitario per zona di mercato.

Tali **corrispettivi** sono a tutti gli effetti oneri **non definiti e non basati sulla buona performance del singolo operatore** relativamente agli sbilanciamenti effettuati all'interno delle bande.

Ciò **contrastava** con la **ratio** stessa della **disciplina** della materia, individuata, fin dalla Deliberazione 281/2012/R/efr e oggi confermata, nell'esigenza di **responsabilizzare ciascun produttore.**

Per il calcolo del corrispettivo di sbilanciamento, è prevista ora una serie di variabili che non sono nè prevedibili nè controllabili dagli operatori, atteso che l'onere verrà calcolato in base alle performance dell'intero sistema. Peraltro tale corrispettivo non sarà definito univocamente, ma sarà soggetto a congruagli successivi in base agli aggiornamenti del metering nazionale operato da Terna.

Non solo. La nuova disciplina penalizza anche gli operatori che agendo in buona fede si sono adeguati alle Deliberazioni precedenti in quanto, conseguentemente all'annullamento della deliberazione 281/2012/R/efr, è stata decisa l'applicazione dell'articolo 40.5 dell'Allegato A alla Deliberazione 111/06 nella sua formulazione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr stessa (che stabiliva l'applicazione della disciplina delle unità non abilitate in caso di partecipazione al Mercato infragiornaliero), senza tener conto del legittimo affidamento di tutti gli operatori che hanno eseguito la propria programmazione seguendo i principi dettati dalla stessa Autorità attraverso le delibere di volta in volta succedutesi.

Assorinnovabili e ANEV, su sollecitazione dei propri Soci, hanno **impugnato la Deliberazione 522/2014/R/eel** poichè:

- nella disciplina **a regime**, in vigore dal 1 gennaio 2015, **non premia gli operatori** più virtuosi nella programmazione, **né tiene conto della peculiarità delle FRNP** rispetto alle fonti programmabili; e
- nella disciplina relativa al cd. pregresso, **pone a carico degli operatori** che **in buona fede** hanno eseguito la propria programmazione seguendo i principi dettati dall'evoluzione delle delibere e dei documenti pubblicati, le **conseguenze pregiudizievoli** del suo definitivo annullamento per illegittimità.

4. La proposta di assoRinnovabili e ANEV

Nel presente documento, pertanto, assoRinnovabili e ANEV sottopongono a Codesto Collegio la propria proposta, seria e a carattere industriale, per la regolamentazione dei corrispettivi di sbilanciamento che, in sintesi, prevede:

- **l'introduzione di franchigie differenziate per fonte, all'interno delle quali l'errore sia effettivamente sgravato da penalità**; ciò è pienamente compatibile con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2936/2014 che non esclude tout court tale possibilità. A tal riguardo si propone la definizione di un criterio oggettivo di determinazione dei valori di tali franchigie distinto per fonte e comunque non inferiore, in coerenza con quanto riportato nel PdS Terna 2014¹, al 20% per la fonte eolica, al 10% per la fonte fotovoltaica e al 4% per la fonte idroelettrica ad acqua fluente, per le altre FERNP e per le unità non rilevanti;
- **per percentuali di errore superiori a quelle delle franchigie di cui al punto precedente, la definizione di bande differenziate per fonte**, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione n. 522/2014/R/eel, i cui valori siano pari a: 40% per l'eolico, 20% per il fotovoltaico, 8% per l'idroelettrico ad acqua fluente, per le altre FERNP e per le unità non rilevanti;

¹ Cfr. pagina 50: "Attualmente la previsione eolica con anticipo di 24 ore può essere effettuata, anche in coerenza con i migliori benchmark internazionali, con un errore medio dell'ordine del 20% dell'immesso mentre per quanto riguarda la produzione fotovoltaica è ragionevolmente raggiungibile un errore medio dell'ordine del 10%".

- oltre la percentuale definita dalle bande, la **valorizzazione** degli sbilanciamenti secondo la previgente **Deliberazione 281/2012/R/efr**;
- la possibilità di **aggregazione multifonte** delle unità di produzione e con applicazione di una relativa franchigia pari alla media ponderata delle tra singole franchigie;
- la conferma per gli utenti del dispacciamento della possibilità di **adottare** ai fini della valorizzazione degli oneri di sbilanciamento - **in alternativa al meccanismo di franchigie e bande - le modalità già in essere per gli impianti programmabili non abilitati** . Al fine di garantire la massima flessibilità per i produttori, sarebbe inoltre opportuno prevedere che tale scelta possa essere operata con riferimento agli sbilanciamenti entro franchigia oppure a quelli entro banda ed eventualmente più volte nel corso dell'anno;
- un periodo **transitorio** per permettere agli operatori di adeguarsi gradualmente, dovendo modificare i sistemi di gestione e previsione della produzione, attualmente impostati e faticosamente messi a punto per rispettare l'assetto regolatorio all'epoca vigente.

L'accoglimento da parte di codesta Autorità di tale proposta di disciplina degli sbilanciamenti "a regime", unita a una regolamentazione del "pregresso" che tuteli (e non penalizzi) gli operatori che hanno eseguito la propria programmazione seguendo i principi dettati dall'evoluzione delle delibere e dei documenti pubblicati (es: Deliberazione 281/2012/R/efr, Sentenza del Consiglio di Stato del 9 giugno 2014 e DCO 302/2014/R/eel), potrebbe superare le censure mosse nei ricorsi oggi pendenti contro la Deliberazione 522/2014/R/eel.

Resta inteso, per quanto ovvio, che la presente proposta rappresenta, in un'ottica meramente transattiva, il tentativo di superare da parte delle Associazioni firmatarie l'articolato contenzioso amministrativo in essere e la situazione di incertezza regolatoria nel settore (che permane oramai dal 2012), non potendo pertanto detta proposta essere letta e/o interpretata quale rinuncia ai ricorsi presentati, e/o alle motivazioni in essi adottate, ne' quale acquiescenza, seppure parziale, alla disciplina impugnata.

Cordiali saluti.

Agostino Re Rebaudengo

Presidente assoRinnovabili



Simone Togni

Presidente ANEV

